

PREVENZIONE E PROTEZIONE

IN SINTESI

<p>Commento a pag. 14 Testo a pag. 18</p>	<p>Sicurezza. Strutture giudiziarie e penitenziarie: il regolamento sul regime speciale per l'applicazione del D.Lgs. n. 81 - Il decreto del Ministero della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201, in vigore dal 4 febbraio 2015, era particolarmente atteso ed è arrivato opportunamente in un momento difficile della vita dell'Italia in cui il livello di allerta per atti terroristici è particolarmente elevato. La nuova norma ha ridisegnato completamente il "modello prevenzionale speciale" in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all'interno delle strutture giudiziarie e penitenziarie, anche se appare carente sotto alcuni profili come, per esempio, la regolamentazione degli adempimenti gestionali nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori.</p>
<p>Articolo a pag. 22</p>	<p>Gli ultimi chiarimenti del MinLavoro su RLS e notifica delle nuove attività - Una importante novità nel campo dell'applicazione e della conoscenza del diritto del lavoro è costituita dall'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, del cosiddetto diritto d'interpello. Infatti, dalla costituzione di questo istituto, è stata registrata, nel corso del 2014, una significativa crescita delle istanze presentate dagli ordini professionali e dalle organizzazioni sindacali e datoriali. Infatti, ai venticinque interpellati emanati fino a ottobre 2014 dalla Commissione si sono aggiunti altri tre provvedimenti 31 dicembre 2014 riguardanti la comunicazione delle nuove attività produttive agli organi di vigilanza (art. 67), la possibilità di stipulare direttamente con le Aziende Sanitarie Locali una convezione per la nomina del medico competente [art. 18, comma 1, lettera a)] e la garanzia dell'autonomia di questa figura rispetto a quella del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) quando quest'ultimo ricopre anche l'incarico di dirigente.</p>
<p>Articolo a pag. 28</p>	<p>Dal Ministero, i primi chiarimenti sul "decreto palchi e fiere" - Il D.I. 22 luglio 2014, cosiddetto "decreto palchi e fiere", ha avuto un iter piuttosto travagliato. La prima bozza, redatta dai rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Regioni e di INAIL, era stata presentata a Trieste il 13 dicembre 2013; il testo, con qualche modifica, era stato firmato il 21 febbraio 2014 dal Ministro del Lavoro ma non era stato pubblicato in quanto il legislatore aveva ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche. Nel mese di agosto 2014 è stato finalmente pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Tuttavia, è risultato ben presto necessario fornire alcune precisazioni e chiarimenti sui contenuti della norma che sono stati riportati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 24 dicembre 2014, n. 35, «Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014».</p>
<p>Articolo a pag. 32</p>	<p>Sugli impianti di illuminazione di sicurezza aspetti sistemici, normativa, verifica e manutenzione - L'illuminazione di emergenza è un requisito di sicurezza fondamentale e imprescindibile per la maggior parte degli edifici e comprende quella di sicurezza e quella di riserva. La prima deve rispondere alla necessità di garantire l'uscita in sicurezza delle persone dagli edifici in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale alimentata dalla rete, la seconda deve permettere il proseguimento delle attività nelle stesse condizioni. In alcuni casi esistono dei riferimenti legislativi chiari ed esaustivi, mentre, in altri, la prescrizione legislativa non è altrettanto utile al progettista e all'installatore, in altri ancora i requisiti e le prestazioni richieste sono completo appannaggio delle scelte e delle esigenze economiche del committente. In tutti questi casi le norme tecniche hanno fornito un importante strumento operativo per procedere nella scelta razionale ed economica della soluzione progettuale migliore. Sono analizzate le principali prescrizioni normative e legislative in tema di illuminazione di emergenza e le verifiche e la manutenzioni sia da un punto di vista normativo che operativo.</p>
<p>Articolo a pag. 41</p>	<p>Sorveglianza del mercato: dalla banca dati INAIL il settimo rapporto - Nel mese di dicembre 2013 è stato presentato il "7° Rapporto sull'attività di accertamento tecnico svolta nell'ambito della sorveglianza del mercato</p>

	<p>riguardante le macchine marcate CE". Il documento ha fotografato l'attività di sorveglianza del mercato alla quale INAIL ha partecipato in qualità di organo tecnico delle autorità preposte, in base ai commi 2, art. 7, D.P.R. n. 459/1996, e dell'art. 6, D.Lgs. n. 17/2010. Partendo da una sintetica presentazione dei contenuti del rapporto, è stato evidenziato come l'interpretazione dei dati emersi possa costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e di controllo condotta dall'INAIL e dagli organi di vigilanza territoriale, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti. In quest'ottica il confronto tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti ha garantito, attraverso una condivisione di strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni.</p>
Sintesi a pag. 80	<p>Sicurezza macchine movimento terra - La <i>decisione di esecuzione (UE) della Commissione 7 gennaio 2015, n. 2015/27</i> dà comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea</i>, del riferimento alla norma EN 474-1:2006+A4:2013, «<i>Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali</i>», con relative limitazioni contenute nell'Allegato della decisione medesima (in <i>G.U.C.E. L del 16 gennaio 2015, n. 10</i>)</p>
Massima e nota a pag. 82	<p>Divieto di delega - Il datore di lavoro non può delegare, neanche nell'ambito d'impresie di grandi dimensioni, l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non può andare esente da responsabilità il Datore di lavoro qualora il rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa si riconnette a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento può realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza, quindi, rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di intervenire autonomamente. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38100</i>)</p>
Massima e nota a pag. 83	<p>Formazione del lavoratore - In tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione professionale del lavoratore, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali macchine siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso, ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 44106</i>)</p>
Massima e nota a pag. 84	<p>Nozione di opera edile: unicità di cantiere - La presenza non concomitante di più imprese impegnate nella realizzazione di lavori che, per identità topografica e correlazione funzionale, diano luogo ad un'unica opera edile e ad un unico cantiere, postula l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 e del Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 (fattispecie di lavori di rimozione di lastre di amianto poste sulla copertura di un edificio, funzionali alla successiva realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 44107</i>)</p>

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 53

Regole e procedure da adottare per l'esportazione dei "chimici" - Dal 1° dicembre 2014 sono state applicate le novità previste dal regolamento n. 1078/2014/UE, provvedimento che ha integrato e modificato gli elenchi delle sostanze chimiche pericolose. Il regolamento ha previsto determinate regole riguardanti l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni per l'impiego nell'Unione europea. Gli esportatori hanno l'obbligo di notificare l'esportazione delle sostanze chimiche soggette al

regolamento comunitario prima che possa avvenire l'esportazione. Inoltre, le sostanze chimiche di cui alla convenzione di Rotterdam e le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione europea non possono essere esportate senza il consenso dei paesi importatori.

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 60</p>	<p>MUD 2015. Oneri aggiuntivi e difficoltà irrisolte nel nuovo modello unico - Modifica della "Scheda rifiuti semplificata" tramite l'aggiunta di "nuovi" stati fisici, «vischioso/sciopposo» e «altro», in analogia con le discusse schede movimentazione SISTRI; unione delle due causali del modulo RE («costruzioni demolizioni e scavi» e «attività di bonifica»), eliminate per errore nel 2013, in un'unica dicitura «cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica)»; utilizzo del campo "R13 – Messa in riserva per operazioni da R1 a R12" esclusivamente per documentare la quantità di rifiuto che il dichiarante ha «ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti» oppure ha sottoposto nel proprio impianto ad un'operazione di «recupero di materia classificata esclusivamente con R13». Queste le principali novità contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014, provvedimento peraltro non risolutivo di molte delle difficoltà di compilazione e, anzi, causa di ulteriore incremento dei moduli, delle sezioni e delle schede della dichiarazione e di nuovi elementi di perplessità. Confermata la scadenza del 30 aprile 2015 per l'invio dei dati.</p>
<p>Massima e nota a pag. 86</p>	<p>Procedimento di bonifica attivato spontaneamente - Ai sensi dell'art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale «possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili». La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell'area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l'adesione dell'interessato, sicché, qualora sopravvenga l'indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l'amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all'attuazione di interventi programmati ai sensi del citato art. 245 (TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 27 giugno 2014, n. 737)</p>
<p>Massima e nota a pag. 87</p>	<p>Discariche: garanzie finanziarie obbligatorie per il gestore - Ai sensi degli artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003, le garanzie finanziarie che devono essere prestate dal gestore della discarica hanno il fine di assicurare l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lettera a), del comma 3, del citato art. 14, termine minimo (Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5758)</p>
<p>Massima e nota a pag. 87</p>	<p>Conferimento di rifiuti e onere di diligenza - Il principio di buona fede è pacificamente applicabile all'interpretazione degli atti amministrativi. Da ciò deriva la necessità di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che ha interesse a svolgere la propria attività con celerità e sicurezza; dall'altro lato, è un imprenditore del settore, come tale tenuto a conoscere la relativa disciplina, anche se non con il grado di approfondimento proprio del giurista di professione. I controlli sulle autorizzazioni che l'ordinaria diligenza pone in capo al gestore ambientale hanno carattere solo documentale: in primo luogo, deve accertare che la documentazione autorizzativa richiesta esista; in secondo luogo non è tenuto a interrogarsi su eventuali invalidità o illegittimità non immediatamente percepibili, ma deve poter riconoscere un falso grossolano; in terzo luogo, è tenuto a verificare che i documenti necessari gli siano effettivamente esibiti tutti. Se, pertanto, il titolo autorizzativo controllato subordina espressamente la propria validità ad altre formalità, il gestore/imprenditore dovrà prendere visione e verificare tutti gli ulteriori documenti necessari (TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1294)</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 66</p>	<p>IED. Relazione di riferimento: il D.M. n. 272/2014 fissa indicazioni tecniche e tempistiche - Approvato il regolamento definitivo in materia di "relazione di riferimento" il nuovo adempimento, introdotto dal D.Lgs. n. 46/2014 (di recepimento della direttiva 2010/75/UE, cosiddetta "direttiva IED"), che, per la prima volta, stabilisce un vero e proprio obbligo di verificare lo stato di qualità – e, dunque, l'eventuale contaminazione – delle matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) dei siti interessati dalla presenza di attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). È quanto dispone il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 novembre 2014, n. 272, che, al di là delle misure introdotte, pone una serie di dubbi interpretativi, a partire dalla data entrata in vigore, visto che il provvedimento non è stato pubblicato in <i>Gazzetta Ufficiale</i>, ma solo sul sito <i>web</i> del Ministero e "annunciato" da un comunicato ufficiale dello stesso dicastero. Tra i punti stabiliti in materia di relazione di riferimento: gli obblighi e la verifica della relativa sussistenza, i contenuti minimi e la tempistica di presentazione. Chiude e integra l'analisi un utile confronto tra i criteri generali per la caratterizzazione di siti contaminati (ex Allegato 2 al Titolo V, D.Lgs. n. 152/2006) e i criteri per l'elaborazione della relazione di riferimento (ex D.M. n. 272/2014).</p>
<p>Sintesi a pag. 80</p>	<p>Lotta all'effetto serra. Emissioni di CO₂ da veicoli leggeri - Il regolamento (UE) della Commissione 14 gennaio 2015, 2015/45, apporta modifiche agli Allegati I, «Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli», e IX, «Certificato di conformità CE», alla direttiva 2007/46/CE, «che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro")», nonché agli Allegati I «Disposizioni amministrative relative all'omologazione CE, e XII, Determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante» al regolamento (CE) n. 692/2008, «Relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo» (in G.U.C.E. L del 15 gennaio 2015, n. 9)</p>
<p>Sintesi a pag. 80</p>	<p>Rumore. Sistema ferroviario - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014 modifica l'Allegato III, «Requisiti essenziali» al D.Lgs. n. 191/2014 «Attuazione della Direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario», in particolare il paragrafo 1.4, sui requisiti di progettazione da osservare per la protezione dell'ambiente, punto 1.4.4., in materia di rumore (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 15 gennaio 2015, n. 11)</p>